

COMUNE DI BUSSERO
Provincia di Milano



**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA
CON CONDUCENTE A MEZZO DI
AUTOVETTURA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29.11.2005

SOMMARIO

ART. 1	Oggetto.....	3
ART.2	Definizione del servizio.....	3
ART. 3	Tipo e numero dei veicoli.....	3
ART. 4	Modalità per lo svolgimento del servizio.....	4
ART. 5	Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio.....	4
ART. 6	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni.....	4
ART. 7	Contenuti del bando.....	5
ART. 8	Titoli oggetto di valutazione della domanda.....	5
ART.9	Commissione consultiva comunale.....	5
ART. 10	Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.....	6
ART. 11	Attività della commissione di concorso.....	6
ART. 12	Presentazione delle domande.....	7
ART. 13	Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.....	7
ART. 14	Inizio del servizio.....	8
ART. 15	Trasferibilità dell'autorizzazione.....	8
ART. 16	Comportamento del conducente in servizio.....	9
ART. 17	Interruzione del trasporto.....	9
ART. 18	Trasporto portatori di handicap.....	9
ART. 19	Visite di controllo.....	10
ART. 20	Tariffe.....	10
ART. 21	Diffida.....	10
ART.22	Sanzioni.....	11
ART. 23	Sospensione dell'autorizzazione.....	11
ART.24	Revoca dell'autorizzazione.....	11
ART. 25	Decadenza dell'autorizzazione.....	12
ART. 26	Irrogazione delle sanzioni.....	12
ART. 27	Abrogazioni norme precedenti.....	12
ART. 28	Entrata in vigore.....	12

ART. 1 **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di autonoleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21 di seguito denominato servizio di N.C.C..

Tale servizio, oltre che dalla legge sopra citata è disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalla legge Regione Lombardia 15/04/1995, n.20 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616;
- c) dal D.lgs 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo codice della strada);
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- e) dal D.M. 15/12/1992, n.572 (regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
- f) dall'art.8 lettera g) della legge 5 febbraio 1992, n.104;
- g) dalla legge regionale 29 ottobre 1998 n.22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia);
- h) ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

ART.2 **Definizione del servizio**

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone, svolgendo una funzione integrativa e complementare dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore.

I veicoli destinati al servizio di N.C.C. vengono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti su territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

ART. 3 **Tipo e numero dei veicoli**

Il tipo di veicoli ammessi all'esercizio del servizio N.C.C. è quello descritto dall'art.54, lettera a) del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 (autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente).

Gli autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C. portano all'interno del parabrezza o sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma e nome del comune e di un numero progressivo. Il costo della targa e del contrassegno sono a carico dell'assegnatario dell'autorizzazione.

Le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copri ruote, ghiere dei protettori, cornici dei vetri devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo del veicolo omologato secondo le prescrizioni di leggi vigenti.

Il numero delle autovetture da adibire al servizio di N.C.C. è determinato da apposito atto della giunta provinciale di Milano.

ART. 4 *Modalità per lo svolgimento del servizio*

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art.8 della legge 15/01/1992 n.21.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt.6 e 7 della legge 21/92 e dagli artt.9,10 e 11 della legge regionale Lombardia n.20/95.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel primo comma dell'articolo 7 della legge 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 della legge, l'autorizzazione non potrà essere reintestata al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dalla data del recesso.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C. con la licenza per il servizio di taxi. E' invece consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni, fino ad un massimo di due, per l'esercizio del servizio di N.C.C..

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, o da un collaboratore familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo previsto dall'art.6 della legge 21/92 e dall'art.9 della legge della regione Lombardia n.20/95.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

ART. 5 *Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio*

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio comunale, regionale e nazionale e negli stati della Comunità Economica Europea ove, a condizioni di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentono.

Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse ed il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione, viene effettuato con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

ART. 6 *Modalità per il rilascio delle autorizzazioni*

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il servizio attività produttive istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso è indetto dal responsabile del settore finanziario entro 60 giorni dall'esecutività del presente regolamento e per il futuro entro 60 giorni dal momento che si renderanno disponibili a seguito di rinuncia, decadenza, o revoca di una o più autorizzazioni o a seguito dell'aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato all'albo pretorio del comune, sul bollettino ufficiale della regione Lombardia e reso reperibile attraverso il sito internet del comune.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti rilasciato dalla competente camera di commercio o di equipollente documento rilasciato dalla competente autorità di uno dei paesi della CEE.

ART. 7 *Contenuti del bando*

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli richiesti per l'ammissione al concorso pubblico e per la valutazione delle domande;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
- d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza;
- e) la data di esame delle domande;
- f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- g) i termini di conclusione del procedimento.

ART. 8 *Titoli oggetto di valutazione della domanda*

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di N.C.C., il servizio attività produttive procede alla valutazione dei titoli che devono essere posseduti:

- a) qualora trattasi di impresa individuale, dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
- b) in tutti i casi di impresa diversa da quella individuale, dalla persona o dalle persone inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore/i che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza, ai fini della collocazione in graduatoria, avere esercitato lo stesso servizio in qualità di sostituto alla guida o essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. ai sensi dell'art.8, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n.21, ovvero avere svolto l'attività di collaboratore familiare per almeno sei mesi.

In caso di ulteriore parità di punteggio si valuteranno:

1. il titolo di studio posseduto;
2. la vicinanza dell'autorimessa al territorio comunale.

In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

ART.9 *Commissione consultiva comunale*

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione, all'esercizio del servizio, all'applicazione del presente regolamento, è istituita la commissione comunale consultiva per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea (noleggio veicoli con conducente), come previsto dall'art.4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n.21.

La commissione è composta da:

1. responsabile del settore finanziario in qualità di presidente;
2. n.1 rappresentante designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

3. n.1 rappresentante designato dalle organizzazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;
4. n.1 rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap, preferibilmente di associazioni esistenti sul territorio comunale.

In caso di mancata designazione di uno o più rappresentanti, il responsabile del settore finanziario invita le organizzazioni interessate a provvedervi entro trenta giorni; scaduto tale termine, il Sindaco provvede con proprio decreto alla nomina della commissione designando due componenti esperti.

Funge da segretario della commissione il responsabile del servizio attività produttive o altro dipendente dello stesso servizio.

La commissione consultiva comunale svolge le seguenti funzioni:

- a) formula proposte ed esprime pareri su eventuali modifiche del presente regolamento;
- b) svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporti di persone mediante servizi non di linea.

La facoltà di fissare l'ordine del giorno e di convocare la commissione è attribuita al presidente della stessa.

Per la validità delle riunioni della commissione, è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti convocati per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione.

La commissione si esprime a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

La decadenza è dichiarata, su proposta del presidente della commissione, dal Sindaco che promuove altresì le procedure per la sostituzione.

I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

Ai componenti non dipendenti del comune di Bussero spetta il gettone di presenza rapportato al gettone dei componenti il consiglio comunale.

ART. 10 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Il responsabile del settore finanziario nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C..

La commissione di concorso è composta dal responsabile del settore finanziario, che la presiede e da due componenti, di cui uno del settore tecnico e uno del settore sicurezza.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla cat. "C", designato dal responsabile del settore finanziario.

ART. 11 Attività della commissione di concorso

La commissione di concorso valuta la regolarità delle domande e redige l'elenco dei candidati ammessi. Tale elenco deve essere esposto all'albo pretorio del comune.

La commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande stabilisce, alla presenza di tutti i suoi componenti, i criteri di valutazione dei titoli indicati nel bando.

Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone, nonché alla frequenza e gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è

incorso, comprovate dal certificato di iscrizione del casellario giudiziale o da attestato per le infrazioni depenalizzate.

ART. 12 *Presentazione delle domande*

La domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione dell'autorizzazione redatta su carta legale, deve essere indirizzata al responsabile del settore finanziario entro i termini stabiliti dal bando.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, quanto segue:

- a) le generalità complete, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e cittadinanza;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) l'iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall'art.6 della legge n.21/92 e dall'art.9 della legge regionale n.20/95;
- d) non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- e) l'iscrizione al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A., o al registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 08/08/1985, n.443 per le imprese già esercenti l'attività;
- f) il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti normative del codice della strada;
- g) la sussistenza del requisito antimafia.
- h) non aver trasferito precedentemente autorizzazioni da almeno 5 (cinque) anni;
- i) Ulteriori attestazioni riguardanti il titolo di preferenza previsto dall'art.8 del presente regolamento.

Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, il responsabile del settore finanziario approva l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi pubblicandolo all'albo pretorio del comune e dando comunicazione agli esclusi.

ART. 13 *Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione*

Il responsabile del settore finanziario, dopo la formulazione della graduatoria di merito, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito ha una validità di tre anni.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà produrre idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità a svolgere l'attività, comprovata dai seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
2. iscrizione al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A., o al registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 8/8/1985, n.443 per le imprese già esercenti l'attività;
3. proprietà o comunque piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal comune l'autorizzazione di esercizio;
4. avere la sede legale dell'impresa nel territorio comunale e la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza anche nell'ambito del territorio di un comune limitrofo;
5. non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
6. possesso della documentazione attestante, in capo all'autovettura, i requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.1423; 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per il periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

Il possesso dei requisiti di cui al punto 2 e gli adempimenti di cui alle lettere a), b) e d) verranno accertati d'ufficio.

ART. 14 *Inizio del servizio*

In caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla data di accettazione della eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri tre mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART. 15 *Trasferibilità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione è trasferibile nei casi consentiti dall'art.9 della legge 15/01/92 n.21 ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al servizio attività produttive, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa,

Il trasferimento dell'autorizzazione pervenuta "mortis causa", ai sensi del secondo comma dell'art.9 della legge 21/92, è autorizzato alla persona designata dagli eredi entro il termine di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, con il decesso del titolare dell'impresa individuale, la stessa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo per la durata di due anni. La medesima regola si applica nel caso di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare.

In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale (art.4 D.M.20/12/1991 n.448).

Ai fini del trasferimento, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi ed i loro legittimi rappresentanti debbono far domanda al comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste dal regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di

morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 16 *Comportamento del conducente in servizio*

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) prestare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
 - f) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
 - g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- E' fatto divieto di:

1. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
2. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
3. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
4. esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle normative vigenti, nonché da disposizioni fissate dall'amministrazione comunale;

Restano a carico del titolare dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativa e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 17 *Interruzione del trasporto*

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per causa di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore sarà esente dal pagamento dell'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 18 *Trasporto portatori di handicap*

Il conducente dell'autoveicolo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.

ART. 19 *Visite di controllo*

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile dei Trasporti in Concessione), gli autoveicoli saranno sottoposti, all'inizio del servizio, a visita di controllo da parte del responsabile del settore finanziario affiancato dal responsabile del settore sicurezza.

Tale visita, da ripetersi ogni biennio, ha lo scopo di accertare l'osservanza di tutte le norme del presente regolamento, la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche stabilite e l'adempimento di tutte le prescrizioni in materia.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal responsabile del settore finanziario, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sua sostituzione. In mancanza, il responsabile del settore finanziario, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.23.

Le visite non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli Ispettorati della Motorizzazione Civile.

A richiesta del responsabile del settore finanziario, il titolare è tenuto a sottoporre il proprio autoveicolo a controllo ed a collaudo presso l'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione, il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 20 *Tariffe*

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 21 *Diffida*

Il responsabile del settore finanziario diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o il suo sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti il regolare servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo ai controlli previsti dal precedente art.19;
- d) modifichi l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza darne comunicazione al servizio attività produttive;

Al titolare, che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una delle violazioni passibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART.22 *Sanzioni*

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria;
- b) con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;

Le sanzioni amministrative pecuniarie vengono comminate, nei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, per violazioni a disposizioni di regolamenti e ordinanze comunali.

La sanzione amministrativa accessoria si applica anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente.

ART. 23 *Sospensione dell'autorizzazione*

L'autorizzazione all'esercizio può essere sospesa dal responsabile del settore finanziario, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a novanta giorni nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.22 del presente regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti;
- h) violazione delle prescrizioni di cui all'art.3 della legge regionale Lombardia 15/04/1995 n.20.

ART.24 *Revoca dell'autorizzazione*

Il responsabile del settore finanziario dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) in capo al titolare dell'autorizzazione quando vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art.23;
- c) l'autorizzazione sia stata trasferita in violazione delle norme contenute nel precedente art.15;
- d) sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
- f) sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art.13.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie, il responsabile del settore finanziario dispone la revoca dell'autorizzazione.

ART. 25 *Decadenza dell'autorizzazione*

Il responsabile del settore finanziario dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.14 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione di rinuncia scritta all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art.14 del presente regolamento o non abbiano provveduto a trasferire il titolo nei termini previsti dall'art.15;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato e ingiustificato svolgimento del servizio per un periodo superiore a 4 mesi;

La decadenza viene comunicata all'ufficio della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 26 *Irrogazione delle sanzioni*

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, si applica il vigente regolamento in materia.

Nessun indennizzo è dovuto dal comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.

ART. 27 *Abrogazioni norme precedenti*

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

ART. 28 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

**Il presente Regolamento è stato
deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 65 del 29.11.2005**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 14/12/2005 al 29/12/2005

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il presente atto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo il 25/12/2005 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Bussero, li 5.01.2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa C. Miraglia

Si certifica che questo Regolamento è ENTRATO IN VIGORE il giorno 30/12/2005, essendo trascorsi 15gg dalla sua pubblicazione, ed è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. **45**.

Bussero, li 5/01/2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa C. Miraglia